CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Spett.le Impresa

S E D E

DIRITTO ANNUALE 2019

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Gentile Impresa,

desidero ricordare che anche per il 2019 il pagamento del diritto annuale che consente alle Camere di Commercio I.A.A. di svolgere i servizi amministrativi, promozionali e di regolazione del mercato previsti dalla vigente normativa deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (1 luglio 2019), ovvero entro i 30 giorni successivi (31 luglio 2019) con una maggiorazione dello 0,40%. Tutte le imprese iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese** sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento con esclusione delle imprese individuali e delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero che versano in misura fissa.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2019 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

2. IMPORTO DA VERSARE

I criteri per il calcolo del diritto annuale per il 2019 sono invariati rispetto all'anno 2018 (sono calcolati come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, tenendo conto della riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011 e successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016). **Al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro**. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, **con l'esclusione delle imprese individuali che versano in misura fissa € 120,00**, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello IRAP 2019, le misure fisse o le aliquote stabilite.

Le misure fisse e le aliquote per l'anno 2019 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede		
DA	A				
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa		
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50	+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00	+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,00	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00	+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00	+ 0,001% della parte eccedente	€ 50.000.000,00
			fino ad un max di € 40.000,00 (€ 24.000 con la riduzione prevista)		

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa. Tale importo va ridotto del 50% e successivamente maggiorato del 20%. Come sopra detto il risultato di questa riduzione e successiva maggiorazione equivale ad una riduzione del 40% dell'importo originale.
L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 per difetto se inferiore a 0,50; in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali.

Le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** versano in misura fissa € 66,00.
Nel sito camerale **https://www.tb.camcom.gov.it/** è disponibile il calcolo del diritto dovuto per il 2019 in relazione al fatturato 2018. E' possibile anche utilizzare il servizio "Calcola e Paga" all'indirizzo **https://dirittoannuale.camcom.it**

Esempio: Impresa con fatturato 2018 pari ad € 650.000,00. Lo scaglione di fatturato da utilizzare è quello compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00. Pertanto, il diritto da versare per la sede sarà dato da:
€ 255,00 + [(0,010/100) x (€ 650.000,00 - € 500.000,00)] = € 270,00 (importo originario).
€ 270,00 x 0,5 = € 135,00 (importo ridotto del 50%) e poi € 135,00 x 1,20 = € 162,00 (importo maggiorato del 20%)
Lo stesso risultato si ottiene riducendo del 40% l'importo originario: € 270 x 0,60 = 162,00.

Definizione di fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2019.** Si evidenzia che: **1)** I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP; 2**)** I **Confidi** devono far riferimento alla voce "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" oppure "Commissioni attive" del proprio conto economico.
Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2019** con righi da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:
Quadro IC - Società di capitali:
Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi); **Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari** – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righi IC1, IC5 e IC15; **Sez. III - Imprese di assicurazioni** - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22; **Sez.V** - **Società in regime forfetario** – devono sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile.
Quadro IQ - Persone fisiche:
Sez. I - **Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IQ1**; Sez. II** - **Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997** - righi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi); **Sez. III – Imprese in regime forfetario** - IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).
Quadro IP - Società di persone:
Sez. I - **Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.); **Sez. II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997** – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati). **Sez. III - Società in regime forfetario** – rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente); **Sez. IV – Società esercenti attività agricola** - rigo IP52 (corrispettivi).

---

3. IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali [come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359] devono versare per ciascuna di esse, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 120,00** (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali).
Alcune Camere di Commercio, come Treviso – Belluno (maggiorazione 20%), applicano una maggiorazione del diritto annuale. Prima di versare il diritto dovuto per unità locali site in altre province verificare il prospetto allegato alla presente. **Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2019 presso il Registro delle Imprese di Treviso - Belluno il diritto dovuto è pari ad € 24,00,** questo deve essere versato al momento della presentazione della denuncia oppure entro 30 giorni dalla presentazione della stessa a mezzo modello F24; nel caso non si sia provveduto al pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento di cui al punto 6**.**

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il pagamento è possibile utilizzare due diverse modalità:

a) Modello F24 telematico, come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili.

Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente"** ed "**IMU ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

SEZIONE	MODALITA' DI COMPILAZIONE
Contribuente	Indicare il **Codice Fiscale** dell'impresa (**NON** la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
IMU ed altri tributi locali	codice ente: **TV** codice tributo: **3850** rateazione: **non compilare** anno di riferimento: **2019** importo a debito**: importo da versare**

b) Utilizzando la funzione "Calcola e Paga" presente nel sito https://dirittoannuale.camcom.it/ che consente sia il calcolo del dovuto sia il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA.

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica)**.**

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (31 luglio 2019) comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).
Ricordiamo che la scadenza sopra ricordata può, per alcuni soggetti, essere diversa:

- Per le società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare la scadenza è il 1 luglio 2019. Qualora approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 31 luglio 2019.
- Per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare le scadenze sopra dette vengono conseguentemente prorogate.

6. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può utilizzare l'istituto del ravvedimento:

a) entro 30 giorni dalla violazione versando:

l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro 90 giorni dalla violazione versando:

l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
la sanzione pari al 3,33% del tributo (codice tributo: 3852).

c) entro un anno dalla violazione versando:

l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione IMU ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto. Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso - Belluno un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento. Il calcolo ed il pagamento del ravvedimento è possibile anche utilizzando la funzione "Ravvedimento 2019" nel sito **https://dirittoannuale.camcom.it**

7. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 6. Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito **www.registroimprese.it**).

8. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno	**www.tb.camcom.gov.it**
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00	0422.595.599

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno **Ufficio Diritto Annuale** Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270** / **271** orari di apertura al pubblico dell'ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30; inviare un fax allo **0422.595.595** inviare una e-mail all'indirizzo: **diritto.annuo@tb.camcom.it** a mezzo P.E.C. a **diritto.annuo@pec.tb.camcom.it**

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti (https://bit.ly/2wYLD97).

SPID - Sistema Pubblico per l'Identità Digitale

E' il nuovo sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere in modalità sicura e garantita ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, con un'unica Identità Digitale. Lo SPID permette di accedere ad una vasta gamma di servizi, per il privato e per l'impresa: pratiche d'impresa, fatturazione elettronica, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, servizi rilasciati da INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ...

Per il rilascio dello SPID o della CNS presso le sedi della Camera di Commercio di Treviso - Belluno occorre presentarsi di persona, previo appuntamento (sede di Treviso tel. 0422.595.242/369/219 – firma.digitale@tb.camcom.it , sede di Belluno tel. 0437.955.158 – stefania.sommacal@tb.camcom.it , sede di Conegliano tel. 0438.23781 - conegliano@tb.camcom.it)

Per info www.tb.camcom.gov.it oppure www.spid.gov.it

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, desidero ringraziarVi per l'attenzione prestata alla presente comunicazione.

Il Segretario Generale
dott. Romano Tiozzo

Il Cassetto Digitale dell'Imprenditore è il nuovo strumento per il legale rappresentante o titolare di un'attività imprenditoriale per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa:

https://impresa.italia.it/

Per avere informazioni sugli Strumenti e Servizi digitali del Sistema Camerale per lo sviluppo dell'impresa:

http://benvenutaimpresa.it/